



Corte IV
D-2627/2010
{T 0/2}

Sentenza del 21 aprile 2010

Composizione

Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.

Parti

A. _____, nato il (...),
Nigeria,

ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 12 aprile 2010 / N (...).

Visto:

la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il 14 marzo 2010 in Svizzera,

il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno (cfr. atti UFM act. A3) e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo,

i verbali d'audizione del 26 marzo 2010 (di seguito verbale 1) e del 12 aprile 2010 (di seguito verbale 2),

il verbale della decisione orale dell'UFM del 12 aprile 2010 (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal ricorrente [atti UFM act. A12]),

il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 16 aprile 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la precitata decisione dell'UFM,

la copia dell'incarto dell'UFM ricevuta via fax il 19 aprile 2010,

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato:

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),

che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa,

che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile,

che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,

che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,

che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano,

che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia (...), di essere nato e vissuto a B._____ (Stato dell'Imo) fino al (...); che in tale anno egli si sarebbe trasferito a C._____, dove sarebbe rimasto fino all'espatrio a fine (...),

che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese d'origine per il timore di essere arrestato dalle autorità di polizia; che queste lo starebbero cercando a seguito dell'uccisione, da parte di appartenenti al gruppo degli "Youth" cattolici, di cui egli sarebbe il presidente, del capo degli hausa musulmani, i quali, a loro volta, avrebbero attaccato la chiesa dei fedeli cattolici a nord di C._____ ed incendiato la casa dell'interessato,

che il richiedente ha affermato di essersi spostato dapprima in auto da C._____ a D._____, dove sarebbe rimasto fino al (...); che a tale data egli si sarebbe imbarcato per l'E._____; che il (...) egli sarebbe sbarcato in una città italiana sconosciuta, dove avrebbe, ancora lo stesso giorno, preso il treno per Firenze; che, successiva F._____egli, su consiglio di una persona a lui sconosciuta, si

sarebbe spostato, sempre in treno, a G._____, dove avrebbe soggiornato illegalmente tre giorni prima di prendere il treno per H._____ e la Svizzera, arrivando a Chiasso il (...),

che il ricorrente ha dichiarato di avere viaggiato sempre sprovvisto di documenti d'identità; che egli ha altresì sostenuto di essere stato controllato unicamente all'entrata del porto di I._____ (Nigeria), prima di imbarcarsi per l'Italia,

che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità,

che nella decisione impugnata, l'UFM ha sottolineato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità suscettibile di identificarlo, e dall'altro lato, ha stabilito che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,

che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile,

che, nel ricorso, l'insorgente contesta che nel caso concreto non sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che, in tale contesto, egli dichiara di non avere mai posseduto un passaporto in Patria e di avere richiesto la carta d'identità, che, tuttavia, non gli è stata rilasciata in tempo, ragione per cui sarebbe espatriato senza alcun documento; che sottolinea altresì che, una volta in Svizzera, gli sarebbe stato impossibile fare alcunchè al fine di procurarsi un qualsivoglia documento, e lamenta il breve termine di 48 ore che avrebbe avuto a disposizione a tal fine; che, inoltre, il ricorrente contesta che non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi nella fattispecie circa la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento: che, infatti, avrebbe esposto i suoi motivi d'asilo, che sarebbero peraltro verosimili, in maniera dettagliata, sostanziata e coerente; che, inoltre, in Nigeria, non avrebbe alcuna possibilità realistica di potersi difendere al fine di dimostrare la propria innocenza, ragione per cui sarebbe certo di

essere condannato ingiustamente e la sua vita sarebbe in gravissimo pericolo;

che l'insorgente ribadisce, rimandando alla necessità di ulteriori chiarimenti per accertare l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento, che l'attacco alla chiesa sarebbe avvenuto in data (...) e l'incendio alla sua casa dieci giorni più tardi; che la sua contraddizione in merito, come rilevata dall'UFM, sarebbe da riportare ad un errore di traduzione o alla confusione al momento della trascrizione delle sue dichiarazioni; che il fatto che l'UFM non gli abbia chiesto ulteriori delucidazioni, in sede di audizione, circa l'allegata notizia televisiva secondo cui la polizia lo starebbe cercando (tipo, ora e data della trasmissione, nonché il canale televisivo), starebbe a dimostrare quanto arbitraria sarebbe stata la procedura adottata dall'autorità inferiore; che, infine, l'insorgente sostiene di non poter rientrare in Nigeria, ragione per cui l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe da considerarsi inesigibile,

che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di dispensa dal versamento di un anticipo corrispondente alle presumibili spese processuali,

che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),

che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo

(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),

che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun documento che adempia i criteri testé menzionati,

che, in merito all'asserito viaggio intrapreso da D._____, il ricorrente ha in particolare dichiarato di avere sempre viaggiato sprovvisto di qualsivoglia documento, di essere stato controllato unicamente prima di accedere all'area portuale di I._____/Nigeria (cfr. verbale 1 pag. 8) e di non conoscere il costo complessivo del viaggio, in quanto un suo zio di D._____, funzionario delle dogane, l'avrebbe, a titolo meramente gratuito, aiutato ad accedere alla nave (cfr. ibidem pag. 9 e verbale 2 pag. 4/D26); che, inoltre, egli non ha saputo fornire nessuna indicazione circa la nave sulla quale avrebbe viaggiato (bandiera, nome, tipo), né in merito al luogo di sbarco in E._____. (cfr. verbale 1 pag. 9), rispettivamente al luogo in cui avrebbe preso il terno in direzione di F._____. (cfr. ibidem pag. 8); che, esortato a spiegare come provvedeva al suo sostentamento sulla nave ed a descrivere G._____, città in cui avrebbe trascorso tre giorni, l'interessato ha fornito risposte generiche e stereotipate (cfr. ibidem pag. 9);

che le indicazioni dell'insorgente in merito al viaggio intrapreso ed alle sue modalità risultano pertanto vaghe e non corroborate da elementi descrittivi concreti che ne supporterebbero la verosimiglianza; che, inoltre, varcare il confine di Schengen senza subire alcun controllo – come il ricorrente sostiene di avere fatto, avendo egli dichiarato di essere stato controllato unicamente al porto nigeriano di I._____. prima di salpare per l'E._____. – costituisce, allo stato attuale, un'impresa pressoché impossibile,

che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non può avere viaggiato nelle circostanze descritte,

che, inoltre, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni ricorsuali secondo cui gli sarebbe impossibile farsi pervenire dei documenti visto che non ne avrebbe mai posseduti (cfr. ricorso pag. 2),

in quanto tali affermazioni non rappresentano dei motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi,

che, peraltro, il ricorrente avrebbe avuto poco più di due settimane di tempo tra l'audizione sulle generalità, in cui era stato interpellato per la prima volta su eventuali documenti d'identità da versare agli atti, e la seconda audizione, per lo meno per avviare tentativi al fine di procurarsi dei documenti d'identità (ad esempio contattando il fratello [cfr. verbale 2 pag. 2/D6] o gli zii [cfr. verbale 1 pagg. 3-4] in Patria), tantopiù che, a suo dire, la sua domanda per il rilascio di una carta d'identità sarebbe tuttora pendente (cfr. ibidem pag. 4 e verbale 2 pag. 2/D4), rimanendo invece del tutto inattivo in tal senso e motivando il suo comportamento col fatto di non possedere un telefono cellulare e non conoscere nessuno in Svizzera (cfr. verbale 2 pag. 2/D5),

che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di nuovi,

che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dal ricorrente nonché l'inconsistenza ed inattendibilità delle sue dichiarazioni circa il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa,

che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità,

che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile,

che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente,

che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),

che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato per sottrarsi alla polizia, che lo starebbe cercando a seguito degli attacchi tra cattolici e musulmani avvenuti a C._____, e, in particolare, dell'uccisione del capo degli hausa da parte degli Youth cattolici, di cui il egli sarebbe il presidente,

che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,

che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,

che, a guisa d'esempio, il ricorrente non ha saputo rendere versioni concordanti circa la cronologia dei fatti a monte del suo espatrio, vale a dire l'incendio della sua casa e l'attacco da parte dei musulmani della sua chiesa, invertendo più volte le date del (...) e del (...) senza valida giustificazione (cfr. verbale 1 pagg. 5-6 e verbale 2 pagg. 4-5/D28 e 39); che l'insorgente si è contraddetto anche sull'attacco alla casa del capo hausa, fatto risalire al giorno dopo l'attacco alla chiesa (cfr. verbale 1 pag. 7) e, in un'altra versione, allo stesso giorno (cfr. verbale 2 pag. 5/D40); che esortato a descrivere specifici elementi del suo racconto, quali il suo ruolo di presidente degli Youths, la situazione in chiesa prima e dopo l'attacco da parte dei musulmani ed il numero di persone presenti all'attacco, egli si è limitato a rendere risposte povere di dettagli e stereotipate; che, inoltre, alcune risposte date dal ricorrente sul cristianesimo lasciano dubitare che egli abbia realmente rivestito la funzione di presidente del gruppo degli Youths cattolici a C._____ (cfr. verbale 2 pag. 3/D18, 19 e 22); che la dichiarazione dell'insorgente secondo cui il capo degli hausa rivestirebbe una carica

di funzionario del governo non risulta per nulla corroborata e si basa su mere supposizione dell'insorgente stesso (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 pag. 5/D41),

che, di conseguenza, v'è ragione di concludere alla manifesta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi contraddittori e vaghi del medesimo,

che, peraltro, non vi è motivo per ritenere che il ricorrente non possa beneficiare di un equo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti, rispettivamente che egli non possa ottenere dalle autorità in Nigeria, se opportunamente sollecitate, un'appropriate protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti,

che, nel gravame, l'insorgente si è limitato a definire i suoi motivi d'asilo verosimili ed ha riportato la contraddizione sollevata dall'UFM circa le date dell'incendio alla sua casa, rispettivamente dell'attacco alla chiesa da parte di musulmani ad un errore di traduzione o di trascrizione; che tale argomento non può essere accettato alla luce della firma che il ricorrente ha riportato in calce ai protocolli di audizione, con la quale egli si è implicitamente dichiarato d'accordo con quanto trascritto; che, inoltre, l'evocata impossibilità di difendersi efficacemente e dimostrare la propria innocenza non è stata accennata in sede di audizione ed è rimasta una mera affermazione ricorsuale di parte non corroborata da alcunchè,

che, per conseguenza, l'UFM ha rettammente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente,

che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,

che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-423-2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8, destinata alla pubblicazione),

che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),

che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,

che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata,

che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21),

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),

che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr),

che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale,

che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è tuttora giovane, ha frequentato le scuole primarie per (...) anni ed ha lavorato saltuariamente nel settore (...) per (...) anni, rispettivamente quale (...) a C._____dal (...) fino all'espatrio (cfr. verbale 1 pagg. 2-3); che, inoltre, egli dispone in Patria – dove ha vissuto sin dalla nascita – di una rete familiare e sociale, dato che nello Stato di L._____ vivono per lo meno il fratello e quattro zii (cfr. ibidem pagg. 3-4); che, infine, l'insorgente è in buona salute; che, infatti, non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,

che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr),

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,

che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),

che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto,

che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3.

Comunicazione a:

- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e procedura di Chiasso (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e procedura di Chiasso (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale)
- M._____ (in copia)

Il giudice unico:

La cancelliera:

Pietro Angeli-Busi

Lydia Lazar Köhli

Data di spedizione: